DELLA CLAUSURA DELLE RELIGIOSE

LETTERA PASTORALE

DI MONSIGNOR

D. GIUSEPPE CAPECE-LATRO

ARCIVESCOVO DI TARANTO.

NAPOLI
1801.
DA GAETANO RAIMONDI
Colle dovute licenze.

Biblioteca Nazionale VE III NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

GIUSEPPE CAPECE-LATRO

PATRIZIO NAPOLITANO PER LA GRAZIA DI DIO, E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA ARCIVESCOVO DI TARANTO, DELLA S. R. M. DELLE DUE SICILIE CONSIGLIERE A LATERE, UTILE SIGNORE E BARONE DELLE TERRE DELLE GROTTAGLIE, MONACIZZO, CIVITELLA, E MONTEVASI, E SIGNORE E PADRONE DE' FEUDI DI S. TEODORO, TERMITETO, E S. MARIA DELLA CAMERA &c. &c. &c.

Alle RR. Badesse, Priore, e Superiore di tutte le Comunità religiose della nostra Diocesi salute, e pace nel Signore.

DOpo esserci pel corso di molti anni applicati seriamente alla riforma, ed alla istruzione del nostro Clero destinato ad ajutarci nella gelosa cura di quella porzione di Gregge,

Digitized by Google

che fu a Noi affidato dalla Divina provvidenza, è ben giusto di rivolgere le nostre mire alle sacre Vergini, che di questo Gregge medesimo sono la parte più nobile, e più decorosa. E sebbene nel giro delle nostre Visite Pastorali varj stabilimenti furono promulgati per l' osservanza del buon ordine nei diversi Monisterj di questa nostra Diocesi, tuttavia non lasciammo di riconoscere il bisogno di una particolare applicazione per questo interessante ramo del nostro Apostolico Ministero. A fronte dunque delle infinite occupazioni, che ci circondano, e della debolezza della nostra vacillante sanità, abbiamo formata questa Lettera Pastorale destinata a presentarvi in un colpo di occhio l' origine, il progresso, e lo stabilimento del vostro Angelico Istituto, onde possiate con maggior robustezza sostenerne il peso conoscendone il vero spirito, e la somma

Digitized by Google

ma grandezza, cui foste per divina disposizione avventurosamente destinate. A questi principj vi saranno eziandio uniti alcuni esempj tratti dalla Storia Sagra, seguendo l'ottimo avvertimento del grande Arcivescovo di Milano S. Ambrogio, il quale nella sua opera composta per istruire le sagre Vergini osservò questa Regola su la fiducia, che gli esempj sono talvolta più utili de' precetti, poichè non si crede tanto difficile ciò che si è una volta praticato; anzi si crede vantaggioso tutto ciò che ha meritato l'approvazione generale, e si riguardano con infinito rispetto quelle virtù, che ci furono tramandate da' nostri Padri. Piaccia al Signore, che questi sinceri voti del nostro cuore abbiano quel felice successo, che fa la mira principale del nostro zelo, e che forma l'unica nostra consolazione.

Digitized by Google

ARTICOLO I.

Su l'origine degli ordini religiosi, e su lo stato de' medesimi ne' primi tempi della Chiesa.

LA professione dello stato verginale malgrado l' ostacolo che incontra nel sistema della Natura e della prosperità delle Nazioni, richiamò in alcuni casi il rispetto de' Popoli e la protezion delle Leggi.

Senza dubbio nell'antico Mondo fu per lo più riposto il sommo bene ne' piaceri opposti alla continenza; e intanto fa d' uopo confessare il sommo riguardo che si ebbe per le Vergini nel consultare le Divinità ne' più difficili momenti dello Stato.

Ognuno conosce gli onori accordati in Roma alle famose Vestali, e la Grecia ne abbondò tanto che fa noja il ricordarli. In-

Digitized by Google

Intanto questi antichissimi costumi ci dimostrano che nell'accordare alle Vergini il dono della Profezia e il commercio delle cose sagre, le Nazioni del Gentilesimo han creduto che soltanto coloro che professavano la Verginità fossero degni di avvicinarsi al cospetto degli Dii.

Ebbero dunque poca ragione alcuni Scrittori dei nostri tempi, allorchè vollero sostenere che l' eminenza di questa virtù fu nota soltanto nel Cristianesimo.

Egli è vero, che nel seno della Chiesa Cattolica furono le Vergini paragonate alla bellezza della grazia, all' imagine divina di Gesù Cristo, come fin dal secondo secolo le chiamò il famoso Vescovo S. Cipriano (a), e S. Gian Crisostomo non ebbe difficoltà di paragonarle alla condizione degli An-

(a) *L. de discipl. & habit. Virgin.*

geli (a); ma ciò nasque appunto dal sistema morale della nostra Religione fondata su la virtù, e su la purità del Divin Legislatore, che ne fu il più perfetto modello.

Dobbiamo dunque ripetere l'origine della Verginità in generale da una virtù eminente che superando le ordinarie mosse della natura si rende superiore a se stessa, e richiama con giustizia le comuni ammirazioni; ma dobbiamo altresì confessare che codesta virtù fu praticata con maggior frequenza e con maggior lustro nel seno del Cristianesimo, poichè la grazia spirituale infiniti prodigj operar volle nel sesso più debole per manifestare ad evidenza la forza, e la virtù di colui, nel quale Noi viviamo, *in ipso vivimus movemur & sumus*.

Vi furono dunque fin dai primi tem-

(a) *L. de Virginit. c. 21.*

Digitized by Google

tempi del Cristianesimo le Sacre Vergini; e sebbene fra lo spazio delle prime dieci persecuzioni questo ceto di Vergini non formò nella Chiesa un ordine separato, e distinto, tuttavia ciò deve ripetersi dalla risaputa condizione di quei tempi calamitosi, nei quali la disciplina fu sempre il risultato delle circostanze, e non già un codice di leggi scritte, come ne' giorni di pace fu poi solennemente stabilita nelle adunanze generali, e particolari de' Vescovi successori degli Apostoli. A dimostrare dunque questa brillante, e famosa origine dello stato Religioso abbiam destinate le prime mire della nostra Pastorale, in cui senza affollarci nelle tante autorità de' Padri, de' Concilj, e de'Scrittori daremo con precisione un saggio brevissimo dello spirito di quei primi tempi su questo ramo di disciplina.

La Religion Cristiana nell' atto che

che ci annunzia la fragil durata di tutto ciò che ci circonda, solleva eziandio la nostra mente alla contemplazione di un' altra vita pienamente tranquilla, che Iddio promette ai seguaci della vera virtù.

Dietro le tracce di questa Divina Filosofia corsero in ogni tempo Uomini, e Donne, e penetrati dall' importanza di assicurarsi il godimento di un bene stabile ed eterno presero l' eroico partito di nascondersi nel silenzio di un sagro ritiro evitando in tal modo l' incontro di quelli oggetti che tanti ostacoli frappongono alla nostra perfezione.

Meraviglia dunque non fia, se ne' primi giorni del Cristianesimo, allorchè più viva regnava ne' cuori de' Fedeli la virtù della Fede, Noi veggiamo popolate le più nascoste caverne della terra; ed ecco l'origine di tutte quelle società di Solitarj, che tanto lu-

lustro recarono alla Religione.

Ognun vede dopo queste premesse, che lo spirito animatore di quelle prime religiose adunanze fu l'abbandono di tutte le profane cose, proponendosi un sistema di vita assolutamente nascosta agli occhi del Mondo. Se questa materia si fusse trattata con quella semplicità, che corrisponde alla natura delle cose non si sarebbero fatte tante inutili ricerche su l'origine della clausura.

Coloro, che fuggivano dal secolo avrebbero operato contro la propria risoluzione, se togliendosi alla società fossero poi rimasti nel commercio della vita secolaresca.

In pruova di questo principio incontrastabile dandosi un'occhiata a tutto ciò che ci rimane ne' monumenti della venerabile Antichità Cristiana, Noi vedremo che la vita delli primi seguaci dello stato religioso fu assolu-

lutamente separata dal commercio del secolo, e questa rigidezza sorpassò talvolta li confini dell'umana prudenza, come potrà rilevarsi dagli esempj che trovansi registrati ne' sacri annali delle Croniche Monastiche.

Se l'origine dunque dello stato Religioso ripeter si dee da una volontaria fuga di tutto il visibile per attaccarsi unicamente a conseguire li beni eterni, resta provato ad evidenza, che il commercio col secolo fu sempre direttamente opposto a questa Angelica professione, e quindi quella che oggi vien chiamata legge di clausura fu la prima pietra fondamentale di questo edifizio.

Lo spirito de' primi tempi del Cristianesimo su questo ramo di disciplina si trova maravigliosamente espresso nella somma cura, che si ebbe di tenersi nascosti dal resto degli uomini: e poichè ognun sa quanto sia maggio-

Digitized by Google

giore la debolezza di quel sesso che chiamasi fragile, perciò facil cosa è il riflettere su la maggior cautela che si usò nel ritiro delle Vergini. Egli è vero, che sino al quarto secolo, come osservammo non si trovano ne' ritiri consacrati a questo ceto, nè leggi scritte pel buon ordine delle Claustrali, ma non v'ha dubbio però che quelle volontarie Vergini osservarono con infinita esattezza quel santo tener di vita, che le leggi posteriori con tanta solennità prescrissero; nè si può imaginare l' osservanza di uno stato così geloso senza quei mezzi, che sono assolutamente necessarj per adempirne li doveri. In pruova di ciò, oltre le quattro figlie del Diacono S. Filippo, delle quali si legge nella Sacra Scrittura di aver consecrata a Dio la propria Verginità (a), Tertulliano nella

(a) *Act.* 21. 9.

la sua opera, che ha per oggetto il sacro dovere di velare le Vergini (a) espressamente raccomanda il costume di tener chiuse le Vergini per nasconderle al secolo: ma donde dovrà ripetersi un costume, di cui parla Tertulliano alla metà del secondo secolo? Senza dubio fa duopo ricorrere alla tradizione Apostolica. Certamente S. Cipriano che visse poco dopo, vietò alle Vergini di abitare in compagnia degli uomini, e non permise mai, che andassero ai pubblici bagni (b). Bisogna dunque conchiudere, che in quei primi tempi del Cristianesimo, allorchè tutto si operava nell' oscurità delle tenebre, le Vergini Sacre o vivessero ritirate nelle case paterne, o in piccol numero unite in un medesimo tetto: tanto più che niuna

(a) *Lib. I.*
(b) *L. I. Epist.* 11.

na menzione di ritiro di sacre Vergini si trova nella Storia delle diverse persecuzioni della Chiesa Cattolica. Quindi nella Vita di S. Antonio scritta da S. Attanagio (*a*) leggiamo di aver egli prima di ritirarsi nel deserto, confidata la sua giovane sorella alla cura di alcune Vergini virtuose per essere educata nel timore del Signore, e per concepire un santo impegno per lo stato della Verginità. Questa divenne poi così celebre per la sua santità, che nel tempo posteriore, allorchè fu resa da Costantino la pace alla Chiesa, meritò di regolare un gran numero di Vergini ristrette in un ritiro fatto espressamente edificare dal suo Fratello S. Antonio, come si legge nella vita di S. Pacomio (*b*).

Compagna indivisibile di questo sa-

(a) *Athan. in Vit. Anton.*
(b) *Apud Surium 14. Maii.*

Digitized by Google

sacro silenzio fu la rigida penitenza, e l'aspro tenor di vita che sorpassar deve qualunque umana credenza.

Ecco le basi sulle quali poggiò questo colosso robusto della Verginità ne' giorni felici della Chiesa, ed ecco, o Madri venerande, l'ancora della vostra sicurezza, se volete corrispondere alla santità del vostro Stato seguendo le tracce di quelle rispettabili Matrone, che furono le prime a calcare lo spinoso sentiero della perfezione Cristiana.

Digitized by Google

ARTICOLO II.

Stato delle Sacre Vergini dopo, resa la pace alla Chiesa.

ABbiamo con infinita pena scorsa tutta la Storia degli annali Religiosi, e possiamo quindi con sicurezza accertarvi, Madri venerande, che resa la pace alla Chiesa cominciarono tosto à formarsi nell' Occidente, e nell' Oriente molti Monasterj destinati al ritiro delle Sacre Vergini. L' istesso Imperador Costantino riguardò con infinito onore il vostro Stato, e non dubitò punto di rispettare nelle Sacre Vergini il Tempio particolare dello Spirito Santo, come ce ne assicura Eusebio (*a*). Il celebre Signor Thiers che

(a) *L. 4. de Vita Constantin. n. 28.*

Digitized by Google

con tanta precisione ed esattezza mise nel suo vero aspetto lo spirito della Chiesa Universale sulla Clausura delle Vergini non dubita di assicurare su la testimonianza dei più solenni documenti, che fin dal quarto Secolo fu vietato alle Religiose di uscire senza un positivo bisogno dal Sacro Ritiro; E sebbene non vi sia una Legge generalmente stabilita, come vi fu nel XIV. Secolo per la prima volta, tuttavia la voce della Chiesa si accorda mirabilmente su questo Articolo, poichè li Statuti particolari di alcune Diocesi, li Voti di tutti li Pastori, e le Sacre regole prescritte dai primi Fondatori poggiano tutto questo nobile edifizio su'l Sacro ritiro, e su la solitudine.

Noi vi ricordiamo tutto ciò che fu detto nel primo Capitolo, e non dubitiamo di replicare ancora una seconda volta che non può intendersi ri-

Digitized by Google

ritiro Sacro, e commercio di cose profane, fuga del Mondo, e trattenimento secolaresco.

Per dare dunque a questa materia il giusto confine Noi diremo che fino al tempo di Bonifazio VIII. la Chiesa non ebbe una Legge scritta comune a tutto l'Orbe Cattolico sull' osservanza della Clausura; ma bensì questa Legge vi fu particolare in certe Chiese, e vi fu generalmente nello spirito regolatore delle Sacre adunanze delle Vergini Cristiane.

Un illustre monumento di questa Sacra disciplina lo troviamo registrato sulla fine del quinto Secolo per lo Monistero di Arles fondato da S. Cesario Arcivescovo di quella Città, e affidato alla condotta di S. Cesaria di lui Sorella, come ce lo attesta Cipriano Vescovo di Tolone suo discepolo, allorchè parlando di queste Vergini egli ci assicura che guardavano così religiosa-

Digitized by Google

mente la Clausura, che non avevano la libertà d'uscirne sino al punto della morte. *Ita retrusæ ut usque in diem transitus earum nulli liceat foris januam egredi de Monasterio* (a). Infatti quel Santo Arcivescovo così chiaramente si espresse nella sua regola: *Se qualche Vergine dopo l'abbandono de' suoi Parenti, e delle pompe del Secolo vuole entrare in questo Santo Ovile per essere colla grazia di Dio garantita dalla rabbia de' lupi spirituali, si risolva di dovervi rimanere per tutto il tempo della sua vita* (b).

Fu tale l'osservanza di questo precetto, che essendosi attaccato il fuoco ad un edifizio vicino al Monistero, e minacciando già prossima l'incendio, quelle Sagre Vergini preferirono piuttosto il partito di nascon-

der-

(a) *Lib. I. Vitæ S. Caserii n. 18.*
(b) *Artic. I.*

Digitized by Google

dersi ne' sotterranei, anzicchè rompere la Clausura, come ne siamo assicurati da Autori contemporanei (a).

Ordiniamo, così parla il secondo Concilio di Tours tenuto nell'anno 567. *che le Religiose delle nostre Diocesi non abbiano mai la libertà di uscire dalla Clausura: e che se, che Dio non voglia, taluna osasse di uscirne, fin da ora la dichiaramo separata dalla nostra comunione colla fulminazione della scomunica.* In fatti a questa pena soggiacquero Crotilde figlia di Chiariberto Re di Francia con altre sue compagne per la trasgressione commessa (b).

Per questo medesimo divieto si legge, che le Religiose di Poitiers non potendo assistere a' Funerali della S. di loro Madre Radegonda avendo Ella altrove destinata la sua sepoltura, sa-

(a) *Lib. 2. Vit. S. Cesarii n. 20.*
(b) *Apud Gregorium Turonensem lib. IX. histor. cap. 41.*

Digitized by Google

lirono sulle muraglie, e sulle Torri del Monistero accompagnando co' diloro gemiti il Corpo di quella Santa, non essendo loro permesso di uscire dalla Clausura (a).

S. Gregorio il grande, che morì nel 604. riprese aspramente il Vescovo di Cagliari Metropolitano della Sardegna per non aver egli provveduto al terribile disordine della uscita delle Religiose, ed ordinò al medesimo, che destinasse de' Procuratori incaricati a provvedere ai bisogni di queste Comunità; onde a ragione si trova ordinato nel Can. 46. del Concilio Costantinopolitano celebrato l' anno 692 *che la sola indispensabile necessità sia valevole a dispensare le Sagre Vergini da questa Legge: Si qua inexorabilis necessitas eas ad hoc trahit, hoc agat.*

Nei Capitolari dell'Imperadore Car-

lo

(a) *Loc. cit.*

lo Magno pubblicati nel 789. espressamente si ordina: *nulla Abbatissa foras Monasterium exire præsumat, nec sibi Subditas hoc facere permittat, & earum Claustra sint bene firmata* (a).

Fu tale la forza di questo divieto, che a fronte del gran precetto osservato costantemente per tanti Secoli nella Chiesa di assistere alla Messa Parocchiale ne' dì festivi furono sempre eccettuate le Religiose per la custodia della Clausura, come si legge nel famoso Capitolare di Teodulfo Vescovo di Orleans pubblicato nell' anno 797. *exceptis Deo sacris fœminis, quibus mos est ad publicum non egredi, sed Claustris Monasterii contineri* (b).

Potremmo di mano in mano andar notando li diversi monumenti, che ci assicurano di questa disciplina osserva-

(a) *Num. 3. Capitul. de diversis rebus &c.*
(b) *Can. XIII.*

Digitized by Google

ta costantemente in tutti li Secoli della Chiesa: ma a noi basta d'aver così di passaggio accennato il rigore delle Sagre Leggi unicamente per dimostrare l'errore di coloro, che ardirono di tacciare di novità questo stabilimento Ecclesiastico volendolo una invenzione degli ultimi tempi. Egli è vero, che non troviamo essersi usata nell'antichità quella solenne professione di Voti, che si pratica a giorni nostri, ma questa sarà piuttosto una fissazione di rito con alcune formole determinate, che in nulla altera la vecchia costumanza; poichè se li divieti della Chiesa, riguardanti la perpetua Clausura, erano pubblicati e stabiliti ne' Concilj, come abbiam provato, e se pubblicaeziandio era la pena per quelle Vergini, che l'anzidetta Legge trascuravano, non può cadervi alcun dubbio sulla sicurezza della volontà tanto de' genitori, quanto delle figlie, che abbrac-

Digitized by Google

bracciavano questo stato.

Bonifazio VIII., come abbiam detto, che morì l'anno 1303. regolò la Legge della Clausura colla famosa Decretale: *Periculoso*, riportata nel Dritto Canonico, e pubblicata verso l'anno 1298. rinnovata, e confirmata da molti Concilj, resa generale in tutta la Chiesa Cattolica, come fu eziandio abbracciata nel nostro Regno.

Il Concilio di Trento non contento di rinnovare la Costituzione anzidetta, volle eziandio fulminare le più terribili maledizioni contro quelli Vescovi, che fussero trascurati nella custodia della Clausura Religiosa (*a*).

Questo Spirito del Concilio è stato gelosamente custodito sino ai giorni nostri in quei paesi, dove la Religione non ha sofferto alcun naufragio. Anche le Chiese dell'Oriente serbarono ge-

(a) *Can. 55. de Regularibus, & Monialibus.*

Digitized by Google

gelosamente questo sacro costume, come può diffusamente vedersi presso il P. Giuseppe Besson Gesuita, e nelle Opere del famoso Leone Allazio (*a*). Tuttavia vi furono sempre delle richieste per dispensarsi all' anzidetta Legge come vedremo nell' Articolo seguente.

AR-

(a) *Besson la Sir. Sant. Prim. Parte Cap. 2. Allatio Lib. III. de Ecclesia Oriental., & Occident. perpet. Consentione Cap. 8.*

Digitized by Google

ARTICOLO III.

Quali sieno li motivi Canonici per dispensare alla Clausura.

Non v' ha dubbio, che in tutti li Secoli la Chiesa accordò sempre per motivi Canonici la dispensa alla Legge, di cui parliamo. Egli è vero, che la storia sagra ci presenta infiniti monumenti, da' quali si rileva, che alcune sante Vergini anche ne' più pressanti bisogni ricusarono di uscire dal proprio Chiostro; ma questi fatti possono assicurarci di una straordinaria santità, ma niuna forza hanno per conchiudere, che non debba riputarsi giusta l'annuenza della Chiesa nel dispen-

sa-

sare talvolta alla legge della Clausura. Ed affinchè questi motivi di dispensa non siano capricciosi, Noi brevemente ne faremo un dettaglio seguendo il vero spirito della Chiesa.

Sotto due aspetti possono considerarsi gl' indicati motivi, cioè o derivati da un bisogno pubblico, o nascenti da un bisogno privato, e per dare maggior lume alla materia, che trattiamo, sarà bene il richiamarsi alla memoria le ragioni, che ha avuto la Chiesa nell' ordinare alle sagre Vergini questo inviolabile ritiro, riputato l' unico mezzo atto a conservare lo stato gelosissimo della Verginità, come fin dal principio abbiamo dimostrato.

Ognun vede, che la necessità di dispensare deve essere manifesta, e pressante, come generalmente stabiliscono tutte le ordinanze Ecclesiastiche, che abbiamo su questo ramo di disciplina. Questa necessità può essere an-

anche personale, ed allora sarebbe figlia di un privato bisogno, non portendo Noi adottare il sentimento del Signor Thiers, che permette la dispensa per li soli pubblici bisogni, poichè l'obbligo della Clausura non potrà mai distruggere il precetto fondamentale di conservare la propria esistenza, che oltre di essere il dono più grande ricevuto da Dio, è l'unico mezzo per poterci acquistare l'eterna corona preparata per li veri seguaci del Vangelo. Queste private necessità debbono eziandio provarsi con quella rigida prudenza, che assister deve ogni Prelato nel governo della sua Chiesa. Se le leggi parlano in generale de' pubblici bisogni, non deve perciò inferirsi, che esclusi abbiano li privati, poichè figli entrambi sono del principio medesimo.

Ognun sà, che sotto la voce di pubblici bisogni s'intendono gl'incendj,

il

Digitized by Google

il pericolo di una vicina invasione, le inondazioni, li tremuoti, la vicina ruina delle fabbriche del Monistero, il bisogno di fondare nuove Comunità dell'istess'Ordine, la peste, la fame ecc. tuttavia anche in questi casi la prudenza, e l'onestà debbono fiancheggiare le dispense, che si accordano, usandó le maggiori cautele per conservare per quanto si può lo spirito della Clausura anche fuori del Chiostro. Quindi fu sempre giustamente condannato il costume di far uscire le Religiose in occasione delle pubbliche Processioni di penitenza, come praticatasi in alcuni luoghi dell'Inghilterra, e della Francia, non essendo certamente necessaria l'uscita delle Sagre Vergini, le quali possono, e debbono ne' diloro Chiostri unire alle pubbliche preghiere li proprj loro voti per quel bisogno, cui son dirette le processioni di penitenza. Insufficiente eziandio fu sem-

sempre riputato il motivo di uscire dalla Clausura per intraprendere de' Pellegrinaggi, come anche quello di prestare il giuramento ai rispettivi Signori de' luoghi. L' aria non molto sana non fu motivo sufficiente a S. Bernardo per dispensare dalla Clausura li Religiosi del Monistero detto delle tre fontane di Roma; Quanto più dovrà dirsi insufficiente per le Sagre Vergini? Tuttavia dovrà in questi casi aver luogo la prudenza de' Prelati addetti al governo delle medesime.

Rivenendo ora alli privati bisogni, possono questi considerarsi sotto due aspetti, cioè bisogni spirituali, e bisogni temporali. Per bisogno spirituale suole ordinariamente intendersi un desiderio di professare un instituto più rigido, o di vivere in una Comunità più esemplare, qualora la rilasciatezza, o la discordia di quella Comunità, in cui si vive formassero

un

Digitized by Google

un ostacolo alla salute dell' Anima di quella Religiosa, che desidera il passaggio, Papa Innocenzo III. decise questa questione dicendo: Che ciò possa permettersi, qualora vi concorresse un sincero desiderio di menare una vita più santa: *sub pretextu majoris Religionis, & ut Vitam ducant arctiorem* (a). Questo solo argomento è bastevole a dimostrare la soverchia rigidezza del citato Sig. Thiers e di altri Autori allorchè ne' soli pubblici bisogni credon lecito il dispensare: Se il bisogno privato spirituale ha dato sempre un giusto motivo alla Chiesa di dispensa, giusto eziandio dovrà riputarsi il bisogno temporale, qualora sia certo, e non imaginato.

Non sarà fuori di proposito avvertire, che il gran Prelato S. Francesco di Sales fu sempre contrario a que-

(a) *Lib. III. Decretal. Tit. de Regularib.*

Digitized by Google

questi desiderj di cambiar chiostro, temendo egli, che queste licenze potessero dar luogo a varj pretesti contrarj alla perfezione, e perciò dir soleva, che la Religiosa invece di cambiar Chiostro, dovrebbe cambiar se stessa (*lib. VI. Epist. 56.*).

Tuttavia, qualora il Superiore trovasse giusta, e regolare la dimanda, dovrà esigere il consenso della Comunità donde la Religiosa vuol sortire, ed il consenso eziandio di quella Comunità, dove vorrà fare il passaggio coll' assicurazione della corrispondente dote; dovrà inoltre far seguire detto passaggio con quelle gelosissime cautele, che convengono alla modestia Religiosa, come fu deciso dai Concilj, e dalle Sagre Congregazioni Romane (Vedi Fagnani in C. *Recolentes*).

Non è poi lecito di aderire al desiderio di quelle Religiose, che cercano di far passaggio in altri Mona-

Digitized by Google

sterj d'osservanza meno rigida, dovendosi in questi casi opporre qualunque mezzo per richiamare colei, che tal desiderio ha dimostrato all'osservanza de' doveri professati, riguardandosi questo passaggio, come un'incostanza, e leggerezza di spirito.

Egli è sicuro, che di molte Religiose si legge l'invincibile ostinatezza a non lasciare il Chiostro a fronte di qualunque pericolo, ma, bisogna pur replicarlo, questi esempj straordinarj non possono formare una legge, nè dobbiamo tentare il Signore col pretendere de' miracoli dalla sua onnipotenza: sia pur giusta la fiducia delle sagre Vergini piuttosto nell'ajuto del Signore, che in quello della medicina, ma sarà sempre un tratto di prudenza usare di quei mezzi, che Iddio ha lasciato agli uomini per farne uso ne'corrispondenti bisogni. Sia pur vero che gli antichi Solitarj non conobbero nè me-

di-

dici, nè medicine aspettando dal Signore Iddio o la sanità, o la morte, ma tutti questi esempj uniti alle rispettabili, e numerose autorità de' più famosi fondatori degli ordini Regolari possono soltanto convincerci, che vi furono delle anime grandi, che sollevandosi sopra l'ordinario corso della virtù, furono sublimate dalla Divina grazia all'eminente posto della perfezione. Ancor Noi saremo infinitamente soddisfatti, o Madri venerande, se ne' vostri cuori questo medesimo ardore di carità regolasse la vostra condotta; ma poichè siamo giornalmente richiesti per dispensare alla clausura ne' bisogni della vostra sanità, perciò esaminar ci conviene questo punto con maggior esattezza.

Non v'ha dubio, che le dispense alla Clausura siano state generalmente accordate ne' mali contagiosi, come quelli, che sono di un pubblico biso-

Digitized by Google

gno per la conservazione di tutto il corpo della Comunità, e di questi mali appunto parlano le leggi della Chiesa. Quindi il più volte nominato Sig. Thiers con altri Dottori della Francia han sostenuto, che non possono li Superiori dispensare alla Clausura, se non che nel solo caso, che l'infermità della Religiosa sia di una natura Epidemica, per cui si possa giustamente temere della comunicazione al rimanente della famiglia. Molte autorità si allegano in sostegno di questa sentenza, e fra le altre il rifiuto del Pontefice S. Pio V. alla dimanda di una Religiosa di Napoli, che chiedeva il permesso di portarsi ai Bagni dell'isola d'Ischia assicurando li Medici non potersi altrimenti sperare il ristabilimento di quella Claustrale.

Noi rispettiamo lo zelo de' fondatori, e di quei Superiori, che si sono assolutamente opposti a queste li-

licenze, ma non abbiamo il coraggio di aderire a questa sentenza, la quale offende non solamente li dritti fondamentali della natura, ma li doveri altresì della carità Cristiana, che regola, e fiancheggia le Leggi della Chiesa. La Clausura sarà sempre uno stabilimento Ecclesiastico, il quale per quanto saggio, e necessario sia alla conservazione del decoro delle Sagre Vergini, non potrà giammai riputarsi superiore al dovere di conservare la propria esistenza: Nè a noi sembra troppo lodevole il Decreto di quel famoso Generale dell' ordine dell' annunciazione riferito dal testè citato Sig. Thiers, allorchè avendo li Medici assicurato, che se quella tale Religiosa non usciva dalla Clausura, sarebbe sicuramente passata all' altra vita, egli rescrisse *moriatur*. Molto meno ci fa gran peso la negativa di sopra citata del Pontefice Pio V, nè quella di Anacleto

Arcivescovo di Tours alle istanze della Regina di Francia, che chiedeva il permesso a favore della Badessa del Monistero di Beaumont per andare ai bagni ordinati dai Medici. Noi non sappiamo quali motivi concorrer potevano per opporsi a tali dimande, e possiamo inoltre riflettere, che l'uso de' bagni pubblici è un rimedio clamoroso, che può giustamente esser vietato, tantopiù, che l'acque credute necessarie al bisogno possono facilmente trasportarsi nella Clausura, non essendo cosa insolita l'uso delli Bagni minerali anche nelle case private. Fa duopo riguardare le cose nel vero aspetto dell' onestà, e siccome Noi troviamo biasimevole la condotta di que' Prelati, che senza un rigido esame accordano facilmente questi permessi, così di un eccessivo rigore condannar possiamo coloro, che ai soli mali contagiosi ristringono le Dispense. Nel seguente

Arti-

Digitized by Google

Articolo daremo il dettaglio di quelle cautele, che usar debbono li Prelati in queste circostanze, e li doveri eziandio di quelle Religiose, che simili permessi avranno ottenuto.

Digitized by Google

ARTICOLO IV.

Esame da istituirsi pria di accordarsi le Dispense, ed obblighi delle Religiose, che dimorano fuori del Chiostro.

DA tutto ciò, che abbiamo riflettuto nell' Articolo antecedente può facilmente rilevarsi qual debba essere la vera necessità per aver luogo una dispensa tanto contraria allo spirito della Chiesa. Sogliono queste dimande essere accompagnate dalle fedi giurate de' Professori di Medicina, li quali perloppiù depongono con giuramento di aver praticato tutti quei mezzi, che l' Arte somministra per proccurare il ristabilimento dell'inferma, ma avendo il male resistito a fronte di qualunque ten-

Digitized by Google

tentativo, credono doversi ricorrere al cambiamento dell'aria, ed a qualche esercizio corporale, cose tutte che non possono ottenersi nelle angustie di un Chiostro. Con questo documento sogliono giustificarsi le dimande senz'altro esame. A noi sembra infinitamente debole la forza di questi attestati sì per la facilità, colla quale comunemente si ottengono, sì ancora perchè un Medico nulla azzarda nel dire, che col cambiamento dell'aria, e col moto può sperarsi la guarigione. Fa duopo quindi esaminare con accortezza la condotta di quella Religiosa, che cerca l'uscita, poichè se avrà ella dimostrato sempre un sincero attaccamento per la solitudine, se avrà frequentato il Parlatorio ne' soli bisogni di assoluta necessità, e se nello stato di sanità abbia con esattezza osservata la regola professata, potrà allora il Prelato avere un argomento fondato, e ragione-

Digitized by Google

nevole sulla sincerità della sua dimanda. Qualora poi la Religiosa, che cerca di uscire siasi dimostrata poco amante del silenzio, amica del Parlatorio, e non molto attenta agli Esercizj Spirituali dell' istituto, dovrà allora sorgere nell'animo del Prelato un giusto sospetto sulla verità dell' esposto. La lunga esperienza di molti anni di governo ci ha pienamente convinti di questa verità, e possiamo assicurarvi, o Madri venerande, che a riserba di pochi, e rarissimi casi, le Religiose d'una vita esemplare han sempre ricusato di uscire dal Chiostro per bisogni di salute, malgrado il consiglio de' Medici, e le premurose istanze de' Parenti. Tutta l'antichità è piena di queste luminose pruove di perfezione, e quindi ottimo, e lodevole sarà il vostro consiglio uniformandovi all' esempio di tante illustri e rinomate Vergini della Chiesa. Finalmente in qualunque

Digitized by Google

que stato, ed in qualunque clima non possono evitarsi quei diversi mali, che la debolezza della propria Costituzione compagna indivisibile dell' umana natura ebbe per retaggio dell' esistenza. Persuase, che la vita è una catena di traversie, e di angustie sarà sempre più giovevole al vostro vantaggio spirituale di sopportarle con rassegnazione nel sagro ritiro, anzichè esporvi al tumulto del secolo vivendo nelle case de' Secolari pur troppo esposte alla profanazione di quel candore illibato, che corrisponde allo stato della Verginità.

Ma non potendo pretendere, che tutte le Religiose sieno superiori a queste umane debolezze, e dovendo talvolta condiscendere ad accordare l' uscita dalla Clausura, abbiamo creduto degno della nostra Pastorale vigilanza di additarvi li doveri d' una Religiosa che vive fuori del suo Chiostro.

I San-

Digitized by Google

I Santi Padri paragonarono una Religiosa fuori del Chiostro ad una pietra lontana dal suo centro, ad un uccello fuori del suo nido, a' primi nostri Padri fuori del Paradiso terrestre, ad un pesce fuori dell'acqua, ad una pecorella lontana dal suo gregge, e talvolta ad un morto fuori del suo sepolcro. Tutte queste espressioni dinotano quanto sia contrario allo stato della Verginità il vivere fuori del Chiostro, onde saggiamente avvertì S. Teodoro Studita, che la separazione di una Religiosa dalla sua Comunità è una prossima occasione alle frequenti cadute (a). In fatti se per poco si voglia por mente alla debolezza del sesso da una parte, e dall' altra alla terribile corruttela, che regna nel secolo si conoscerà facilmente la gravezza del pericolo, cui sono esposo-

(a) *Serm. Cathec. 71.*

sposte quelle sagre Vergini, che vivono lontane dalla clausura, e se per custodire l'illibatezza di questo stato vi bisognano tanti ajuti di meditazioni, di silenzio, di preghiera, non dovrà giustamente temersi, che sprovviste di questi mezzi, e circondate da tanti nuovi oggetti l'anima a poco a poco indebolita nell' esercizio delle virtù vada a ricadere in quello stato di tiepidezza, e di languore, che annunzia un vicino naufragio?

Queste riflessioni dimostrano ad evidenza, che li doveri di una Religiosa, che vive fuori del Chiostro sono di gran lunga maggiori sì per la mancanza degli ajuti spirituali della vita comune, sì per la maggioranza degli ostacoli, che si oppongono alla sua santificazione. In fatti quali saranno le ore assegnate all'esercizio dell' orazione, quali li momenti di quiete per occuparsi nella lettura, come potrà

trà aversi il comodo della frequenza de' Sagramenti, e finalmente di qual condizione saranno le persone di sua compagnia? Le case de' Secolari, parlo delle più regolate (giacchè in queste soltanto può permettere il Prelato la residenza delle Claustrali) sono per necessità in un perpetuo tumulto di affari temporali, di civili convenienze, di uffizj pubblici, e di tutto ciò, che circonda una famiglia per li suoi necessarj rapporti. Queste occupazioni non permettono quella distribuzione di ore, che si osserva nel Chiostro; quel sagro silenzio, che si gode in una cella, e quell' aria di tranquillità, che si respira in un religioso ritiro. A quante pruove dunque esponer si dee una Vergine sagra, che si vede nel tumulto di tante opposte vicende? E quindi non è strano il sentimento di coloro che sostengono non deversi nulla sperare nè dal cambiamento dell' aria,

nè

Digitized by Google

nè dal moto, poichè essendo la tranquillità dello spirito la base fondamentale della robustezza del corpo, non può una Religiosa ritrarre alcun vantaggio dall' uso de' rimedj prescritti, essendo in un vero stato di opposizione col sistema della sua vita monastica. Noi siamo stati assicurati di questa verità dalla confessione di molte Religiose, che vedendosi esposte a simili traversie, rinunziarono tosto al permesso ottenuto per togliersi ben presto al tumulto secolaresco. Tocca a voi, o Madri venerande, di giudicare ora sulla ritiratezza, che osservar dee una sagra Vergine fuori del Chiostro, e se taluno sostener volesse, come il sostennero uomini insigni, che sia impossibile di conservarsi illibata una Religiosa vivendo fra lo strepito del Mondo, forse non vi sarebbe luogo a dubitarne.

Noi in tutto il corso del nostro go-

Digitized by Google

governo per ovviare a quei pubblici disordini, che meritano le doglianze de' laici, abbiamo sempre vietato alle Religiose fuori del Chiostro di comparire ne' pubblici passeggi, nelle conversazioni anche private, nelle feste clamorose ancorchè si celebrino ne' sagri templi, ed a qualunque spettacolo sagro, o profano, avendo sempre ordinato, che vivessero nascoste dal secolo sotto la rigida ispezione de' proprj parenti, e che dopo la pruova di qualche mese, non ottenendosi il ristabilimento, si ritirassero nella clausura: ma siamo costretti a confessare l' inefficacia di questi pastorali provvedimenti per l' accennata opposizione fra la vita di una Claustrale, ed il sistema delle famiglie particolari, e quindi per conciliare il rigore della disciplina, e la carità fraterna corrispondente ai bisogni delle Vergini, abbiamo stabilito di permettere alle Religio-

gioco, che sono nella necessità del cambiamento dell'aria il passaggio in un' altra Clausura ancorchè non sia dell'istesso istituto, nè della medesima condizione; ma che sia bensì in un clima diverso riputato da' Medici efficace per lo ristabilimento dell'Inferma. In tal modo si eviteranno tutti quei disordini, che si sono di passaggio accennati, e si darà l'opportuno rimedio alla sanità vacillante. La differenza dell'istituto non deve formare un ostacolo a questo passaggio, poichè l'Inferma senza abbandonare la regola professata cerca asilo in quel sagro luogo a solo oggetto della sua guarigione. Molto meno può nascervi dubbio sulla diversa condizione delle persone Religiose, sì perchè colei che ha rinunziato al Secolo non può affacciare motivi di preferenza di nascita, sì ancora per essere la dimora giornaliera, a solo oggetto di sperimen-

mentare il benefizio dell' aria. Nella nostra Diocesi è facile ottenersi questo passaggio essendoci varj Monasterj di Clausura in differenti posizioni con una positiva varietà di clima. Questo compartimento può essere eziandio abbracciato anche nelle Diocesi ristrette del Regno, se col precedente permesso del Sovrano, e col consenso de' respettivi Ordinarj del Luogo si debba dirigere la Religiosa fuori della propria Diocesi.

AR-

ARTICOLO V.

Di ciocchè deve osservarsi canonicamente nell' ingresso delle persone Secolari nella Clausura.

In dal Secolo IV. nelle famose regole di S. Basilio si trovano stabilite con una precisione esattissima le cautele da osservarsi qualora un assoluto bisogno introdur dovesse nelle Clausure le persone, che vivono nel Secolo, e l' esempio memorabile riferito dal rinomato Sulprizio Severo di una Vergine illustre, che ricusò la visita del glorioso Vescovo S. Martino fa ben intendere la ritiratezza di quelle donzelle, che si consagravano a Dio fin dai primi

Digitized by Google

tempi della Chiesa (a).

S. Agostino, che fu il primo a dettagliare una Regola particolare per le Religiose rende anche una testimonianza insigne a questo antichissimo costume (b), e così di mano in mano passono riscontrarsi li venerabili monumenti dell' antichità Cristiana fino al Concilio di Trento, che fu in questo ramo di Disciplina esattamente imitato da' diversi Concilj Diocesani, e Provinciali tenuti negli ultimi nostri tempi. Questo divieto è una conseguenza naturale della Legge della Clausura, poichè altrimenti tutte le ragioni, che concorrono a dimostrare la necessità, in cui sono le Sagre Vergini di vivere ristrette in un Chiostro, perderebbero l'energica forza ammettendosi indifferentemente l' ingresso delle persone del

(a) *Sulpizio Sev. Dial. 2. de virtutib. B. Martini.*

(b) *Lib. de Moribb. Ecclesiast. Cap. 31.*

Digitized by Google

del Secolo in questi sacri ritiri. La sola necessità dunque può rendere legittimo l' accesso delle persone straniere nelli Monasterj delle Claustrali, e quindi parleremo in questo Articolo della vera natura di questi bisogni, e del permesso legittimo de' Superiori, che debbono tali licenze accordare.

Per procedere con ordine fa duopo prima d' ogni altro avvertire, che l' indicata necessità riguarda soltanto le persone chiuse nella Clausura e non già quelle che sono al di fuori: Questa distinzione è necessaria per escludere molte dimande, che potrebbero farsi sulla necessità per esempio di un Padre, o di una Madre, che vorrebbero assistere ad una figlia inferma, o vicina a morire, o di persone, che messe in un evidente pericolo cercassero asilo nella Clausura. Queste, ed altre simili necessità non avendo alcun rapporto colla conservazione, ed esistenza delle

nisi urgentibus necessitatibus violabat (a).

Il Concilio di Trento regolò con infinita precisione la condotta de' Prelati, ai quali tolse anche l' autorità di entrare nella Clausura nella elezione delle Superiore de' Monastorj (b), e la Sagra Congregazione de' Vescovi sotto il dì 21. Giugno 1595. decretò, che non fusse neppure lecito di entrare per raccogliere li voti delle Religiose inferme, potendosi questi ricevere con altri mezzi; E perciò in que' luoghi ove si usa la benedizione delle Abbadesse, o la Consagrazione delle Religiose fu ordinato, che simili cerimonie si eseguissero nella Chiesa esterna (c). Fu tolto eziandio il pretesto del

(a) *Lib. V. Vitæ S. August. Cap. XI.*

(b) *Is, qui electioni præest Episcopus, vel alius Superior Claustra Monasterii non ingrediatur, sed ante Cancellorum fenestram vota singularum audiat vel accipiat.* Sess. XXV. de Regular. & Monial. Cap. VII.

(c) *Pontific. Rom. Tit. de Bened. Abbatiss.*

Digitized by Google

delle processioni del SS. Sagramento, che in taluni paesi erasi introdotto facendo entrare o nel giorno del Corpus, o nell' ottava la Processione nella Clausura. Da tutto ciò che abbiamo premesso può formarsi la giusta idea delle Clausure, e quindi dovrà conchiudersi sulla rigidezza dell' esame, che far si dee dai Prelati, allorchè vengono richiesti di simili dispense. Diremo dunque brevemente quali sieno le persone, che possono legittimamente entrate nella Clausura, quali sieno li casi di necessità, ove a tali persone convenga accordare il permesso, e finalmente quali sieno le cautele, che usar conviene nell' ingresso medesimo.

A quattro classi possono ridursi le Persone, cui è lecito l' ingresso nelle Clausure, cioè a' Superiori o Prelati delle medesime, a' Preti Secolari o regolari destinati alla cura delle ani-

Digitized by Google

apime, a' Medici e Professori per la conservazione della salute, ed agli Artieri e Facchini per la manutenzione delle fabbriche e per altri servigj corporali che non possono eseguirsi dalle Claustrali addette agli uffizj servili delle Comunità. Parleremo dunque separatamente su l' ingresso delle Persone comprese nelle quattro Classi di sopra indicate.

Non v'ha dubbio, che li Superiori di qualunque dignità essi sieno non hanno la libertà di entrare nelle Clausure senza una causa ragionevole, e manifesta. Il Concilio di Trento lo ha chiaramente ordinato, e la Bolla di Gregorio XIII. che incomincia: *Dubiis* de' 23 Dicembre 1581. tolse tutte quelle dubbiezze, che si andavano proponendo, e con manifesta precisione dichiarò il vero spirito della Chiesa sostenuto ne' Decreti del Concilio Trentino: Furono in essa Bol-

Digitized by Google

Bolla interdetti dall' ingresso nella Chiesa i Vescovi, Arcivescovi, o Cardinali che avessero abusato per la prima volta delle Regole prescritte; furono sospesi a *Divinis* se per la seconda volta ricaduti fossero nel medesimo disordine; e finalmente scomunicati col fatto medesimo, e senza altra dichiarazione se dopo le due mancanze seguitat' avessero a commetterne delle altre.

Oltracciò fu eziandio prescritta l'età e la condizione delle persone, che deve seco condurre il Prelato che entra nella Clausura per una causa legittima restringendosi a quei soli soggetti, che necessarj sono pel disimpegno della sua commissione, scegliendo a tal oggetto persone che abbiano una riputazione pubblica di una sperimentata onestà. Fu inoltre stabilito, che la dimora nella Clausura non si prolunghi più del preciso bisogno,

Digitized by Google

gno, che corrisponde all' affare da trattarsi, e quindi tutte quelle cose, che possono eseguirsi fuori della Clausura non sia permesso di trattarle al di dentro. Finalmente deve sempre il Prelato essere a vista di coloro, che seco introduce, e non può prendersi la libertà di girare per semplice curiosità, e neppure di fare il suo pranzo nella Clausura, essendo ciò generalmente vietato.

Gli Ecclesiastici Regolari, o Secolari possono introdursi nelle Clausure per l' amministrazione de' Sagramenti; ma questa di loro entrata deve essere regolata con alcune leggi, che fiancheggiano la Clausura medesima. Noi ne accenneremo le principali, tralasciando quelle che derivano da alcuni Statuti particolari degli ordini religiosi, o delle Diocesi, dove questi Conventi esistono.

I. Allorchè il Confessore sarà giun-

giunto alla porta della clausura, due Religiose più anziane debbono accompagnarlo direttamente in quel luogo, ove disimpegnar deve il suo Ministero, dando il segno con un campanello camin facendo, affinchè le claustrali si ritirino nelle loro camere, o ne' luoghi destinati ai loro uffizj, evitando in tal modo l'incontro del Sacerdote, e col metodo medesimo sarà accompagnato nell' uscire: nel caso poi, che l'ingresso sarà di notte dovrà egli essere scortato con molti lumi accesi.

II. Dovendo il Sacerdote o ascoltare la Confessione dell'inferma, o amministrare il Viatico, o l'estrema unzione, o assisterla finalmente negli ultimi periodi della vita, dovrà sempre in tutti questi casi tenersi aperta la porta dell'inferma, e situarsi il Sacerdote in modo, da dovere in ogni conto esser veduto dalle Religiose nella dovuta distanza.

III.

Digitized by Google

III. Dovrà il Sacerdote trattenersi nella clausura per quel tempo solamente, che necessario si giudica al disimpegno del suo Ministero essendo in qualunque caso vietato il potervi dormire.

IV. Non potrà girare per la clausura medesima; ma rendersi a dirittura nel luogo destinato.

V. Finalmente viene ad essi ordinato di non trattenersi in modo alcuno con altre Religiose, e di entrar sempre vestiti di Cotta, e Stola per imprimere maggiormente il rispetto, e la dovuta venerazione.

Queste sono le saggie precauzioni disposte dai Sagri Canoni negli addirati casi dell' amministrazione de' Santi Sagramenti, essendo generalmente proibito l' ingresso sotto il pretesto o di dire la messa, o di benedire coll' acqua santa l' interno della clausura, o in occasione di Processioni ancorchè sia-

siano del SS. Sagramento, come di sopra abbiamo accennato.

Non vogliamo trascurare di far menzione della lodevole consuetudine, che viene prescritta in alcuni Statuti Religiosi, ed osservata in molte Diocesi, cioè di non permettere l'ingresso ad un solo Sacerdote Secolare, o Regolare senza l'accompagnamento almeno di un altro Ecclesiastico della medesima età, e della stessa morigeratezza di costumi; ma poichè nella nostra Diocesi questa lodevole costumanza non ebbe mai luogo, perciò nulla innovar vogliamo su tal proposito.

Se il bisogno spirituale rende lecito l'ingresso nella Clausura, non può cadervi dubbio, che la necessità di conservare la salute non sia eziandio una causa legittima per introdurre nei Sagri Chiostri quei Professori di Medicina, che sono nella Società destinati per simile interessante oggetto. Tut-

tavia oltre le solite cautele, che possono ridursi a quelle enunciate di sopra per l'ingresso de' Confessori, bisogna ancora riflettere alla qualità de' mali, essendosi pur troppo introdotto l'abuso di ammettere con frequenza li Medici nella Clausura contro lo spirito delle Leggi, le quali espressamente prescrivono di potersi ciò fare qualora le inferme siano assolutamente nella impotenza di portarsi, o di essere portate al Parlatorio per ivi farsi osservare e prendere que' consigli, che convengono al bisogno. Ne v'ha dubbio, che a giorni nostri questa libertà siesi estesa oltre il dovere, senza riflettere alle tristi conseguenze, che ne derivano, onde non sarebbe fuori di proposito la sollenne decisione di S. Gregorio il grande, il quale informato de' gravi scandali cagionati dal medico Anastasio nel Monistero di S. Martino di Palermo, ordinò a Vittore Vescovo di quel-

Digitized by Google

quella Città, che vietasse a quel Medico, e ad ogni altro l' ingresso nella Clausura (a).

S. Francesco di Paola vietò assolutamente ai Medici, e Chirurgi di entrare nei Chiostri delle Vergini del suo Ordine, e volle, che le inferme fussero condotte nei Letti portatili alle Crate del parlatorio per ivi essere assistite, e Curate. Nè deve sorprenderci questo divieto, poichè proibito eziandio noi troviamo nelle Regole di questo Santo l'ingresso de' Confessori, ed anche de' Superiori senza eccettuare nemmeno il Caso della S. Visita: *Li Superiori*, Egli dice, *che entreranno nella Clausura interna saranno deposti ipso facto dalla Carica; le Religiose semplici saranno private per un anno di voce attiva, e passiva; le Religiose in carica saranno deposte, e tanto le une*

E quan-

(a) *Lib. IV. Epist. IV.*

quanto le altre digiunerete. Per li Venerdì a pane, ed acqua, e si faranno la Disciplina (a). Questo divieto si legge eziandio per li Visitatori delle Religiose del Calvario (b), ed in generale li PP. dell' antica Chiesa condannarono la condotta di quelle sagre Vergini, che senza una giusta moderazione ripongono tutta la di loro cura nell' ajuto delli Medici, e delle Medicine, e quindi leggiamo nella Sagra Istoria, che molti Monasterj, tra li quali memorabile è quello, in cui dimorava la giovine S. Eufrasia, non ammisero mai l'ingresso nella Clausura ne' bisogni della salute, *Cum aliquam earum aliquando contingeret infirmari, non ei fomentum, aut adjutorium Medicinæ conferebatur, sed si quam contigisset ægrotare, tanquam maximam benedictionem*

(a) *Cap. V. num. 38.*
(b) *Pag. 12. cap. 7.*

Digitized by Google

nem a Deo accipiebat, & tolerabat languorem, donec eam medicina Dominica præveniret (a).

Non dee però da ciò inferirsi, che fosse assolutamente vietato ne' primi Secoli l'uso della Medicina; fu bensì riprovata la condotta di quelle Religiose, e di quei Solitarj, che non riponevano principalmente la di loro fiducia nell'ajuto del Signore S. Gian-Crisostomo parlando de' Solitarj così lasciò scritto: *Se taluno di essi è infermo, non si odono gemiti, o schiamazzi, ma soltanto si rinnovano le sante preghiere. La sanità agli infermi è stata perlappiù resa dalla sola fede avuta in Dio, e se talvolta sono obbligati a servirsi de' Medici, essi lo fanno con una saviezza, e con una pazienza singola-*

(a) *Lib. I. Vita Patrum apud Surium, & Bollandum.*

re (a). S. Ambrogio non ebbe difficoltà di asserire, che coloro i quali si abbandonano con soverchio studio alla Medicina, dimenticano se stessi: *itaque qui se medicis dederit, scipsum sibi abnegat* (b). La Chiesa nella memoria della Vergine S. Agata non lasciò di commendare la fiducia di questa Vergine con quelle parole: *Medicinam Carnalem Corpori meo nunquam exhibui &c.*, come ancora S. Gregorio di Nizza ci fa sapere di S. Macrina, che amò meglio ricorrere alla preghiera, che all' assistenza de' Medici. Ma non sarà fuori di proposito di riportare l' intiero luogo di S. Bernardo, che ristabilì nel suo secolo il vero spirito delle Religioni: „ Che dite Voi (ecco le „ sue parole) che tanta cura prende„ te su la diversa qualità de' cibi, e „ non

(a) *Hom. XI. in Epist. 1. ad Thimotheum.*
(b) *In Psal. 118.*

Digitized by Google

„ non badate poi voi medesimo impe-
„ gno su la purità de' costumi? Ippo-
„ crate co' suoi seguaci volle che si
„ usasse sommo studio su la conserva-
„ zione della salute; G. C. e li suoi
„ discepoli parlano altrimenti. Di qua-
„ le delle due scuole siete Voi segua-
„ ci? A me sembra che colui che di-
„ scorre con tanta precisione su le qua-
„ lità naturali de' cibi, distinguendo ciò
„ che può offendere la vista, il petto,
„ la testa, o lo stomaco sia piuttosto
„ un discepolo d' Ippocrate. Avete mai
„ trovate queste regole nel Vangelo, o
„ ne' scritti degli Apostoli? Questa d t-
„ trina vi fu certamente rivelata dalla
„ *Carne e dal Sangue*, non già dal *Pa-*
„ *dre de' lumi*. Bonso ioranteporre le o-
„ pinioni di Galeno, d'Ippocrate, o di
„ Epicuro alle massime del Vangelo? E-
„ picuro si dirigge al piacere, Ippocra-
„ te alla sanità, ma G. C. mio e vo-
„ stro Maestro comanda di assicurare

 „ que-

„ queste occupazioni. Ippocrate ricerca
„ ogni mezzo per proccurare la sanità del
„ corpo; Epicuro studia le maniere da
„ procacciarsi il piacere, e il Vangelo
„ ci fa sapere che colui che troppo s'
„ impegna per la conservazione del suo
„ corpo, si mette al rischio di perder
„ l'anima: *Qui amat animam suam per-*
„ *det eam*.

„ In fatti non si parla nelle Sa-
„ gre Carte, che di penitenza, e di
„ orazione, e di quella specie di mar-
„ tirio, che sostener dobbiamo per
„ abbattere le naturali inclinazioni. A
„ che vi giova quel solenne addio,
„ che daste al secolo, ed alle sue va-
„ nità, se tutto il tempo impiegate
„ nell'esaminare la qualità del tem-
„ peramento, e la diversità de' cibi?
„ Li legumi, dice quella, gonfiano il
„ ventre; il formaggio carica lo stomaco;
„ il latte fa male alla testa; il petto
„ non soffre l'acqua pura; le radici

„ di

Digitized by Google

„ di alcune erbe alimentano la malin-
„ conia; li pesci di un lago, o di ac-
„ qua stagnante non si confanno col
„ mio temperamento. Oh Dio! Si do-
„ vrà dunque durar tanta pena per
„ trovare un cibo, che sia del vostro
„ gusto? ricordatevi, che siete Reli-
„ giose, e che sarete giudicate non
„ già sulla qualità del vostro comples-
„ so, ma sulli doveri di quello stato,
„ che solennemente professate (a).

Con questo spirito si regolarono tutte le famose fondazioni di quel tempo, che tante onore fecero al Cristianesimo. Finalmente non sarà fuor di proposito il riflettere su quelle libertà, che li Professori di medicina avvezzi sono a prendersi nell' esercizio della professione, e quindi sommo esser deve il rigore nell' ammettere queste persone nel silenzio de' Sagri Chiostri.

(a) *Serm. 30. in Cantic. n. 11.*

Passiamo ora alla quarta classe di coloro, che possono introdursi nella clausura, come fin dal principio accennammo. Sono questi tutti gli Artefici chiamati da un bisogno presente, e legittimo; due riflessioni possono farsi in questa classe, la prima riguarda la qualità, e le condizioni di questi Artefici, la seconda deve dirigersi sulla natura del bisogno che può rendere legittimo il permesso. Generalmente tutte le leggi della Chiesa vogliono, che questi Artefici siano d' un età matura, e di una pubblica onesta riputazione, escludendo assolutamente li giovani di fresca età, malgrado la di loro conservata onestà: debbono eziandio serbarsi le medesime cautele di sopra accennate, affinchè non si turbi l' osservanza del Chiostro, e le Religiose non abbiano alcun' incontro colle persone del secolo. La Regola di S. Chiara vuole, che l' Ab-

ba-

medesma abbia cura di tenere alla Porta una persona sperimentata, e che le Religiose non siano in modo alcuno vedute dagl' Operaj, che s'introducono nella Clausura.

Riguardo poi alla natura del bisogno fa duopo riflettere all'assoluta necessità, che concorrer deve per rendere legittimo l'ingresso, e quindi non sarà mai lecito introdurre nella Clausura Artefici per opere di lusso, o di piacere. E qui bisogna pur troppo compiangere la corruttela de nostri tempi, vedendosi introdotta ne' Sagri Chiostri la vanità, e la moda del secolo: quante pitture capricciose! quanti vetri nati secolareschi! Come se la modestia, e la povertà, che si professa possano unirsi colla delicatezza, e coll' eleganza. La sola necessità rende lecito l'ingresso degli Artefici, e se altrimenti ne usano, non possono sfuggire le scomuniche fulminate da Con-

ci-

[illegible] eziandio, che sia assolutamente impossibile alle Religiose medesime di eseguire quella operazione, per la quale si cercano gli Artefici. Il Concilio primo di Milano tenuto nell'anno 1565. chiaramente lo disse ne' termini seguenti: *Il Superiore non faccia entrare gli Artefici nella Clausura per quelle opere che possono le Religiose medesime eseguire*. Papa Urbano IV. parla dell'istesso tenore nella Regola, ch'egli diede alle Religiose di S. Chiara (a). Molte cose ancora, che possono farsi fuori della Clausura, non debbono dar luogo all'ingresso de' Secolari, come fu deciso per le Religiose di Napoli, e di Salerno, alle quali fu proibito d'introdurre li Secolari per fare il pane, o crivellare la farina (b).

Fu

(a) *Cap. XVIII.*
(b) *Congreg. Regular. Giug.* 1589.

Digitized by Google

Fu generalmente anche vietato agli Artefici di fare il pranzo, o la colezione nella Clausura, dove entrar non debbono prima del nascimento del Sole, nè trattenersi dopo che il Sole sia tramontato. A tante sagge precauzioni abbiamo Noi nella nostra Diocesi aggiunte delle altre, che dipendono da' medesimi principj. In varie circostanze di bisogni potendosi avere delle donne atte a disimpegnare quelle operazioni, che soglionsi affidare agli uomini, abbiamo preferito il sesso per la dovuta decenza. In oltre usandosi per lo più nell' atto del travaglio di sollevare lo spirito con alcune canzoni, abbiamo con varj decreti ordinato, che si cantasse il Rosario, o altre canzoncine divote.

Ecco brevemente le Regole da osservarsi nell' ingresso dei Secolari nelle Clausure; vedremo ora nel capitolo seguente quali siano quelli casi straordina-

Digitized by Google

nary, ne' quali oltre delle quattro classi indicate, sia lecito accordare simili licenze.

ARTICOLO VI.

Casi particolari, ne' quali è lecito alle persone secolari entrare nella Clausura.

Da tutto ciò, che si è finora con precisione indicato, resta abbastanza provato, che fuori delli accennati casi l'ingresso de' secolari nella Clausura è assolutamente vietato. Quindi fu con ragione proibito agli Avvocati, a' Procuratori, a' Notaj sotto qualunque pretesto d'introdursi nella Clausura, dovendosi trattare gli affari, e ammettere le cause della parte ester-

esterna. Seguendo questo spirito della Chiesa la Sagra Congregazione de' Regolari si oppose alle richieste delle Religiose di Napoli, e di Salerno, che chiedevano l' ingresso de' Notari per fare li loro testamenti, ordinando a tutte le Claustrali di qualunque Ordine, che sarebbero incorse nelle censure, e nelle pene canoniche disponendo come proprietarie contro il voto della povertà (*a*), dovendosi dire delle medesime ciò che Possidio scrisse di S. Agostino: *Testamentum nullum fecit, quia unde faceret pauper Christi non habuit* (*b*).

Molto meno possono avere questa libertà le Dame, o i Cavalieri del Paese, non essendo mai stati esclusi questi ceti dalle leggi della Chiesa. Memorabile è l' esempio di Bianca Re-

gi-

(a) *Apud Quaranta in Summario Bullarum V. Monaster. Monial.*

(b) *In Vit. S. August. Cap. XXXII.*

gina di Francia, che volendo visitare per la divozione le case Religiose dell' Ordine Cisterciense, non ostante che fussero quasi tutte di sua fondazione, ne chiese il permesso al Capo della Chiesa: *Comitabatur eum* (*Ludovicum IX*) *nobilis Domina Blanchia Mater ejus, quæ a Domino Papa privilegium impetraverat; ut liceret Domos Religiosas Cisterciensis Ordinis cum duodecim mulieribus orandi gratia intrare* (a).

Proibito eziandio fu generalmente l' ingresso de' Bambini dell' uno, e l' altro sesso come viene ordinato dal Concilio di Trento, e da tutti gli altri monumenti della venerabile antichità. La Congregazione de' Vescovi nel dì 12. Febbrajo del 1585. solennemente decise: *Pueri, & Puellæ cujusvis minimæ ætatis admitti intra septa Monialium non possunt*, come può vedersi presso Gavan-

(a) *In Hist. Anglic. ad ann.* 1244. *Cap. IX.*

Digitized by Google

vanto. Egli è certo, che si corre gran rischio per la perfezione de' Chiostri nell' introdurre simili abusi; poichè questo apparente divertimento produr deve affezioni tenere, e naturali per queste picciole creature: nè può avervi luogo la necessità, essendo una semplice curiosità naturale. Inoltre gli abbracci, le carezze, e li baci colle altre fanciullaggini, che soglionsi praticare in tali incontri non possono certamente essere oggetti di virtù, o di perfezioni, ma debbono bensì svegliare de' sentimenti poco analoghi alla Santità Religiosa.

Passiamo ora all' ingresso, che comunemente si accorda nel nostro Regno alle fanciulle, ch' entrano sotto il titolo di Educande. Egli è certo, che vi sono alcuni Istituti destinati specialmente per la buona educazione delle fanciulle, nè può negarsi esser quella un' opera infinitamente vantag-

gio-

giosa alla Religione, ed allo Stato: tuttavia o rari sono fra di Noi questi Religiosi Istituti, o forse non ve ne esiste alcuno; e quindi si è generalmente introdotto l'uso di affidarsi la educazione delle fanciulle alle Religiose di qualunque ordine. Sarebbe dunque una novità pericolosa per lo buon essere dello Stato, e delle famiglie il voler sostenere nel nostro Regno, che li Monasterj non obbligati per costituzione alla educazione delle fanciulle non potessero ammetterle col titolo di educande, e perciò fa duopo uniformare le Leggi della Disciplina al bisogno, ed alle circostanze dello stato, purchè si serbi gelosamente lo spirito della Chiesa. Bisogna dunque riflettere colla possibile esattezza su questo costume, almeno per rettificarlo nella maniera più analoga alla santità de' Chiostri.

Non può negarsi la somma distra-

zio-

zione che soffre una Religiosa addetta alla cura delle fanciulle, ed il bisogno di spesso trattare coi parenti per li rapporti dell' educazione. Sarà dunque degno del zelo Pastorale di ogni Prelato di vietare l'educazioni private, e rifondere tutto il peso di questa gelosa operazione ad una sola Religiosa, che sarà nominata per tale impiego: In tal modo l'educazione riuscirà più vantaggiosa concorrendovi l' emulazione, le Religiose non saranno distratte da questi oggetti esterni, e le fanciulle impareranno di buon ora a vivere sotto la disciplina; evitandosi le carezze, e le distinzioni, che sogliono praticarsi fra zii, nipoti, e parenti; distinzioni che recano il più gran torto alla buona educazione, di cui generalmente si scarseggia nel nostro Regno.

Dovrà eziandio porsi mente all' età delle Fanciulle, che si ammettono,

non dovendo essere minori d' anni 6, nè maggiori di anni 16.

La scelta della Maestra dell' Educande esige la massima attenzione; nè sarebbe fuor di proposito, che nelle Comunità, ove suol' esservi Educandato vi fusse una collezione di libri che trattano della retta, e Cristiana educazione approvati dal Prelato, evitandosi in tal modo quel sistema stupido e neghittoso, che tutto dì si osserva, e che infinito torto reca alle famiglie ed allo stato. Egli è certo, che una donna ben educata può formare la felicità o di una famiglia, passando a vivere nel Secolo, o di una Communità Religiosa volendo consagrarsi a Dio, nè si può abbastanza insinuare l' esattezza di questa gelosissima operazione, dalla quale dipendono tanti vantaggi. Due gravi abusi si osservano generalmente nell' educazione de' Chiostri: alle volte o per una certa naturale affe-

affezione verso le fanciulle ; o col principio di allettarle a professare la religione si passano sotto silenzio le discolezze , e le maniere indecenti avvezzando le ragazze a servirsi di qualunque libertà senza far loro sentire il rigore della disciplina . Alle volte si pretende troppo da quella tenera età , e con soverchia asprezza si vogliono condurre le fanciulle per le strade sublimi della perfezione . In una parola , supposto il sistema introdotto nel nostro Regno , che nei Monasterj di qualunque ordine confidansi le fanciulle alla direzione delle Religiose , non già perchè ivi debbono professare , come sarebbe la vera idea della Chiesa, ma soltanto per essere educate per quindi scegliere quello stato , cui saranno destinate dalla Divina vocazione , ogni un vede l' obbligo , in cui sono queste Comunità di corrispondere con esattezza al fine , che si propon-

Digitized by Google

gono di parenti nell' affidarle alla direttrice condotta.

Noi passaremo sotto silenzio le regole stabilite dalla Chiesa per quelle Religiose obbligate dal proprio istituto alla pubblica educazione, e le distinzioni, che usar debbono fra le fanciulle chiuse nella clausura, e fra quelle, che vengono ad apprendere, e che restano nella Clausura nelle sole ore stabilite per la scuola. Questo esame sarebbe inutile, poichè come abbiamo detto, questi vantaggiosissimi Istituti non vi sono nella nostra Diocesi, nè per quanto Noi sappiamo, in alcuna parte del Regno: Chi avesse voglia di esserne informato potrà consultare le costituzioni delle Religiose sotto il titolo delle Ursoline.

Non sarà fuor di proposito d'avvertire il divieto generale fatto alle Religiose di avere delle Serve addette particolarmente al servizio persona-

le,

le, dovendo tutte servire in generale all' intiera Comunità. Così fu particolarmente deciso dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari de' 2. Giugno dell' anno 1589. per le Religiose di Napoli, e di Salerno, che pretesero d' avere delle Serve particolari: *Conversæ particulares nulli Monialium concedantur, & quæ jam concessæ sunt, in Comunitatem redigantur*. Così fu anche risoluto da Papa Clemente VII. *Famulæ seculares pro servitio particularium Monialium ne permittantur* (a). Tuttavia vi sono de' casi, ne' quali è lecito di assegnare alle Religiose inferme quel numero di serve, che sarà loro necessario; e qualora la necessità di molte inferme richiedesse altro numero di serve non bastando quelle che vivono nella Clausura, può accordarsi senza scrupolo l' introduzio-

(a) *Apud Gavantum in Manuale Episc.*

Digitized by Google

ne di altre donne oneste, le quali possono rimanere nella Clausura, durante il bisogno.

Somma cura dee aversi sul costume, e sulla condotta di queste serve, nè dovrà alle medesime accordarsi l'abito religioso, e la professione, se non dopo lo spazio di molti anni, affine di aversi una sincera pruova della diloro vocazione.

Passiamo ora a parlare dei permessi, che soglionsi accordare alle Vedove, ed alle Donne anche maritate di passare a vivere nei Sagri Chiostri. Egli è certo che può senza scrupolo ammettersi la dimanda di una vedova, che desidera finire la sua vita in qualche Sagro Chiostro; ma debbonsi esaminare con attenzione alcune regole, che sono generalmente ricevute in questi casi. La Sagra Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio di Trento in due decisioni ha ristretto tut-

tutto ciò, che osservar si deve nell' accordare questi permessi. Questi PP. ci assicurano, che la S. Sede ha soluto sempre accordare simili licenze, purchè vi sia concorso il consenso della Comunità, ed il permesso del Vescovo; Viene anche loro proibito di condurre serve particolari, egli si prescrive di vestire modestamente, di esser soggette alla Legge della Clausura, come le altre Religiose, e finalmente uscendo una volta, gli si vieta assolutamente l' ingresso: *Viduæ nobiles quibus permittitur ingredi Monasterium Monialium nullas secum ducant ancillas, & eæ quæ ingrediantur, ut nolint inde amplius exire, & iis clausuræ finibus, & legibus teneantur, quibus ipsæ Moniales. Quod si semel egrediantur, in ea Monasteria iterum ingredi non permittantur* (a). Alle indicate condizioni fa

(a) *Apud Gavantum in Manual. Episcopor.*

d' uopo unirvi una diligente informazione de' costumi e della condotta di quella vedova che chiede il permesso.

Riguardo poi alle Donne maritate possono queste riguardarsi sotto due aspetti ; cioè : alcune sono soturate dalla Legge alle sevizie dei proprj mariti, dai quali dovendosi separare chiedono talvolta l' ingresso in qualche Clausura : altre poi vi sono condannate dal Governo per la pessima condizione dei loro costumi . Sotto questi due aspetti noi diremo vicochè la Chiesa in generale ha osservato, e quindi sarà duopo parlare della corrente disciplina e dell' uso che nel Regno si osserva su questo punto.

Non può negarsi, che l' ingresso di queste donne sia assolutamente contrario allo spirito regolatore dei Chiostri, e debba molto temersi dalla società di queste donne colle Sacre Vergini ; poichè venendo esse dal Secolo, e dal-

e dalla vita distratta, che si usa oggidì, portar debbono seco una naturale avversione al rigore della Clausura, al sistema di una vita penitente, ed a quell' ordine fondamentale che si osserva in un ritiro Religioso. Parlar debbono spesse volte dei fatti accaduti nel Secolo, delle vicende della propria situazione, e di mille altre materie contrarie allo stato virginale; e quindi molti Istituti proibiscono espressamente l'ingresso di queste donne nelle Clausure. Tuttavia la Sagra Congregazione dei Cardinali interpreti del Concilio di Trento, accordò questo permesso, purchè però non si opponesse alle regole dell'Istituto, e purchè vi fosse il consenso della Comunità, e dei Superiori, proibendo alle medesime il portar seco delle serve particolari, e di uscire dalla Clausura durante il tempo stabilito pel di loro ritiro. Qualora dunque li statuti dell' Ordine non vi si op-

oppongono, e si osservino le anzidette condizioni ha soluto la Chiesa accordare l'ingresso a queste Donne (*a*).

Le antiche Regole dei Cisterciensi del 1389. proibiscono espressamente alle Religiose dell'Ordine di ammettere tali donne vietando la celebrazione de' Divini Misteri per quel tempo, che ivi fossero ammesse: *Conjugatas secum habere non permittantur, alioquin quandiu in dictis locis vel Albatiis residentiam fecerint corporalem, divina ibidem minime celebrentur* (*b*). Egli è certo, che questo divieto è uniforme allo spirito della Chiesa, ed alla osservanza dei primi secoli della Religione. Tuttavia alcuni Autori pretendono, che possa permettersi l'ingresso a quelle donne, che di comune consenso si dividono dai proprj mariti, o sottraggonsi ai maltrat-

(a) *Apud Gallem. ad sess. 23. Conc. Trid. cap. 5.*

(b) *Dist. 15. c. 2. in 2. p. Nomats. Cisterc.*

Digitized by Google

trattamenti di questi dalla disposizion delle Leggi, supponendo in questi due casi doversi dare asilo alla innocenza ingiustamente maltrattata. Non così però la discorrono delle donne ree di qualche delitto per cui vengono dal Governo punite col ritiro in un Chiostro, poichè suppongono giustamente, che essendo queste Donne di un costume depravato debbano senza meno corrompere la purissima atmosfera di un Chiostro Religioso.

Nel nostro Regno vi sono a tal uopo destinati alcuni ritiri espressamente addetti a ricevere queste donne, e questa saggia provvidenza dovrebbe ampliarsi almeno per li luoghi più cospicui del Regno senza turbare il Sagro riposo, e la celeste ritiratezza delle Clausure; giacchè finalmente li Monasterj sono istituiti per le Sagre Vergini, ed ogni ragion vuole, che dai medesimi sia lontana qualunque cau-

causa d'inquietudine, o di amarezza, e perciò la sola necessità dovrebbe dar luogo a simili permessi, purchè però si osservassero costantemente le condizioni di sopra indicate.

Può stare ancora, che sia lecito di entrare nella Clausura a quelle Donzelle, che avendo contratto dei sponsali, non possono ulteriormente procedere alla celebrazion delle nozze per causa delle liti, che sogliono nascere fra le famiglie. Tanto fu deciso dalla testè citata Congregazione Romana colle seguenti parole. *Possunt ordinarii jure proprio puellas de quibus controvertitur, in Monasteriis collocare ad tempus, donec lites finiantur.*

A noi però sembra giusto di unirci un solenne divieto al futuro Sposo di visitare la promessa donzella, cui sia lecito trattare con quelle persone che sono destinate alla difesa de' proprj diritti.

Sogliono eziandio dimandar l'ingresso nella Clausura alcune donzelle, che mancando della dovuta ragione sono riputate fatue, e quindi li parenti per togliersi dalla famiglia un imbarazzo, cercano di situarle in una Clausura. In questo caso bisogna riflettere, che li Monasterj sono luoghi di penitenza, e di mortificazione, e non già case riserbate alla cura delle donne fatue; inoltre queste donzelle colle di loro follie recano mille disturbi alla tranquillità di un Chiostro, ed interrompono le occupazioni della vita Religiosa. La sola carità potrebbe rendere legittima l'entrata di queste donzelle, ma non dovrebbe esservi unita la mira dell'interesse temporale, qualora per questo permesso si offerisse qualche rispettabile pensione annuale, poichè allora vi sarebbe tutta l'apparenza di fare un traffico vantaggioso, e non già la volontà di esercitare un atto di

Cri-

Cristiana moderazione. Tuttavia sarà sempre necessario il consenso della Comunità, e del Superiore, e questo consenso deve essere assoluto senza condizione alcuna, poichè le Comunità hanno il solo diritto di escludere, o di ammettere queste dimande appartenendo al Prelato di prendere gli espedienti corrispondenti, qualora la donzella fatua fusse di positivo ostacolo alla Religiosa osservanza del Chiostro. Tanto fu da Noi deciso pel Monistero di S. Giovanni dell'Ordine Benedittino di Taranto, e l'ottimo Nostro Sovrano approvò con sua Real Carta la nostra canonica risoluzione.

Questi sono li casi straordinarj, nei quali è lecito talvolta accordare il permesso alle persone del Secolo di entrare nella Clausura, essendo espressamente proibito ai maestri delle scienze, delle belle arti, e della musica d'introdursi nelle Clausure sotto pre-

te-

cesso di ammaestrare le fanciulle, dovendosi ciò fare dallo grate del parlatorio coll' assistenza di due Religiose anziane, qualora le regole dell' Ordine lo permettano, e vi sia la espressa licenza del Superiore locale; divieto fatto eziandio alle Religiose, che chiamansi Ursoline, malgrado l'educazione delle Fanciulle espressamente a quest' ordine inculcata: *Sia vietato* (ecco le parole della Costituzione) *agli Uomini, ed alle donne di entrare nel Monistero sotto pretesto di insegnare il canto, la scrittura, o altre simili cose* (a).

A questo proposito non sarà inutile l'accennare il generale divieto, che fecero sempre i Concilj, i Papi, ed i Fondatori degli Ordini di eseguirsi musiche figurate nelle Chiese delle Claustrali. Sonmi certamente sono gli abusi che da questa prava consuetudine

(a) *Lib. 3. Titolo 13. Num. 6.*

dine nè derivano, e nobile degna della Sovrana attenzione di abolire una volta per sempre questa abominevole indecenza. Ognun sà, che la musica figurata introdotta con tanto scandalo nella Casa di Dio si oppone direttamente alla sublime gravità dei Divini Misteri, ed a tutte le ordinanze della Ghiesa; nè può negarsi la maggiore indecenza, che ne deriva permettendosi nelle Chiese delle Religiose con infinito torto della santità del proprio Istituto, essendo esse destinate ad una vita penitente dietro la solenne rinunzia fatta a' piaceri del Mondo, e della carne. La Musica figurata certamente risveglia infiniti sentimenti di tenerezza, e di piacere, precisi nel nostro Secolo, in cui con evidente sconvolgimento della Sagra Disciplina si eseguono nel Tempio di Dio quelle medesime cantilene profane, che risuonano nei pubblici Teatri. Detestarono

(a) que-

questo abuso li più rispettabili Padri della Chiesa e li Fondatori degli Ordini Religiosi, come può facilmente vedersi presso tutti gli Autori: a Noi basta riferire la solenne decisione fatta nel 1589. per le Religiose di Napoli, e di Salerno: *Monialibus, & earum Ecclesiis non permittatur cantus figuratus, sed tantum firmus, ac præterea, etiam ex omnibus Monasteriis omnia Istrumenta musica (exceptis Organis, quæ in exteriore Ecclesia permittuntur) tollantur* (a).

Anche Clemente Ottavo vietò il canto figurato, ed ogn'altro istrumento musicale, eccettuando il solo organo, purchè fusse situato fuori della Clausura: *Prohibeantur cantus figurati, & instrumenta omnia ad sonum: Organa in Ecclesia extra Clausuram permittantur* (b).

(a) *Apud Gavant. Num. 14.*
(b) *Apud Gavant. Man. Epis. Cl. Monialium n. 6.*

Digitized by Google

Ci resta finalmente a parlare su la sepoltura delle Religiose, accennando brevemente le generali disposizioni della Chiesa su questo assunto: queste notizie sebbene sieno superflue nel nostro Regno, dove si osserva costantemente la gelosa pratica de' sacri stabilimenti; tuttavia non sarà inutil cosa di accennare di passaggio le ordinanze che abbiamo su tal proposito per essere vieppiù convinti che la sola necessità ha dato luogo all' ingresso de' Secolari ne' sacri Chiostri delle Vergini.

Ne' primi tempi della Chiesa, e specialmente sotto l' Impero di Giustiniano fu talvolta permesso alle donne del Secolo di esser sepolte dentro la Clausura delle Religiose: in una Novella di questo Imperadore noi leggiamo un espresso divieto fatto agli uomini di seppelirsi nella Clausura delle donne, come altresì alle donne nella Clausura de' Religiosi, colla condizione

ne, che in queste circostanze non s' introducessero nelle clausure altre persone fuori di quelle, che sono assolutamente necessarie, ordinando eziandio, che dovessero tosto disimpegnato il proprio dovere uscire dalla Clausura medesima senza vedere le Religiose, e senza esser da queste veduti: *Et ipsos celerius illa agentes, quæ circa funus solemnia sunt, & sepulcrum fodientes, & corpus obvelantes. Repente discedere neque videntes aliquas reverendissimarum mulierum, neque ab aliqua earum visos* (a). Da ciò può facilmente conchiudersi, che lo spirito delle Leggi Imperiali su questo ramo di disciplina si uniforma esattamente alle sagge disposizioni della Chiesa.

Questo costume fu coll' andare del tempo abolito, ne poteva certamente sostenersi, essendo contrario alla Re-

(a) *Nov. 133. Cap. 3.*

Digitized by Google

gola costante osservata sempre nella Chiesa di non permettersi l'ingresso nelle Clausure senza una vera, e legittima necessità. Nè potrà mai sostenersi, che sia necessario accordare la Sepoltura alle persone del Secolo nell'interno de' Chiostri delle Vergini, e quindi fu generalmente da molti Concilj, e da infinite decisioni della Sede Romana condannata l'anzidetta consuetudine introdotta forse nel Cristianesimo da una malintesa divozione.

Bisogna eziandio avvertire, che alle Religiose Claustrali fu ordinato di seppelirsi nell'interno della Clausura, ed in quei luoghi, ove questo stabilimento non può eseguirsi, e debbano per necessità esser sepolte nella Chiesa esterna del Monistero medesimo non si permette, che ad un solo ristretto numero di Ecclesiastici s'introdursi nella Clausura vestiti degli abiti sacri per associare il cadavere:

In

In exequiis Monialium quando earum corpora sepulturæ sunt tradenda, ingrediantur ad sepeliendum solum qui necessarii fuerint, sed vestibus sacris induti, & non aliter (a).

Nel nostro Regno, come abbiamo detto, le Sepolture delle Religiose sono per lo più situate nell' interno della Clausura, ed è vietato agli uomini d' introdursi sotto questo pretesto, eseguendosi il Cristiano offizio della sepoltura dalle Religiose medesime senza il bisogno di ricorrere all'ajuto delle persone del secolo. Tuttavia se mai, o le circostanze del Cimitero, o qualche urgente bisogno esigesse l' ajuto di altre persone fuori del Chiostro, dovrà allora accordarsi il permesso colle condizioni di sopra espresse, cioè per quelli soltanto, che necessarj si reputano alla esecuzione

(a) *Apud Gavand.*

Digitized by Google

senza che li medesimi rimangano nella Clausura più del dovere, e senza che abbiano alcun trattenimento colle Religiose, che debbono allontanarsi per non esser vedute.

CONCHIUSIONE.

APrite bene gli occhi o Madri vegliarde, acciò non vi sorprenda la corruttela di qualche abuso generalmente introdotto con infinito torto del vostro stato, e col disprezzo delle leggi da voi con tanta solennità professate. Vedete con quanta gelosia ha procurato la Chiesa di togliere da' vostri Ritiri qualunque sospetto anche lontano di profanazione: vedete con quanta cura si occuparono per il buon ordine della vostra Clausura tanti Concilj, tanti sommi Pontefici, tanti Vescovi, tanti Padri della Chiesa, tanti Illustri Fondatori degli Ordini Rego-

la-

Digitized by Google

lari; nè v'ha forse ramo di Disciplina con maggior accuratezza trattato, e definito. Argomento invincibile per dimostrarvi la dilicata condizione dell' Angelico vostro istituto: Noi vi abbiamo brevemente messo sotto gli occhi l' origine, il progresso, e lo stabilimento delle Sagre Vergini; la santità, e la somma ritiratezza, colla quale vissero ne' primi secoli della Chiesa, il progresso, che fecero questi Ordini col virtuoso splendore della rigida osservanza, e l' impegno sorprendente della Chiesa nel custodire gelosamente l'illibatezza di questo stato eminente. Sarà dunque tutta vostra la colpa, se non corrispondete con esattezza alle obbligazioni, che avete contratte, facendovi sedurre dalle pessime usanze introdotte nelle Clausure, e che si riguardano con occhio indifferente. Egli è vero, che talvolta si è peccato per

dette origine a questa nostra Pastorale, essendo ben giusto, che a ciascuno sieno noti li doveri di quello stato, che fu abbracciato con tanta solennità.

Quanti pretesti non s'inventano alla giornata per corrompere lo spirito della Clausura! Si cercano a bella posta le occasioni o del risarcimento delle fabbriche, o della benedizione di [illegible], o finalmente delle Visite Pastorale per introdurre nella Clausura li parenti, e gli amici. Ricordatevi di ciò, che vi abbiamo con tanta chiarezza dimostrato, che in questi casi non è lecito l'ingresso, che a quelli soltanto, che necessarj si reputano per la cognizione, o per la esecuzione di ciò che dovrà operarsi. Nè vale il dire essersi ottenuta la licenza del Superiore locale, il quale non ha questa facoltà, che ne' soli casi permessi dalla legge, e con quelle ristret-

Digitized by Google

te condizioni, che la legge medesima ha prescritte. Se un Cardinale, se un Patriarca, se un Arcivescovo, se un Vescovo non può introdursi nella Clausura a suo piacimento, se egli deve condurre seco nel caso di necessità quelle sole persone dalla legge richieste, con quale autorità potrà accordare quel permesso, che alla sua stessa persona è vietato sotto le più rigide pene fin' anco della sospensione, e della scomunica maggiore?

Che diremo poi di tanti clamorosi inviti, che si fanno nelle vostre Chiese con una terribile distrazione del rito, e del silenzio religioso per aver voi introdotta la pratica di questi abusi col pretesto della nobiltà, o del decoro? La nobiltà, ed il decoro di una Religiosa consiste nell'adempiere esattamente ai doveri della Regola professata seguendo lo spirito delle sagre Costituzioni del suo Ordine: il de-

Digitized by Google

decoro, e la nobiltà di una Religiosa dee comparire in un sincero, ed inviolabile attaccamento per il silenzio, pel ritiro, per l'umiltà, per la modestia, per la carità, per la povertà, e non già per le follie, e per le pompe del secolo, alle quali ha solennemente rinunciato nel professare il suo celeste istituto, essendo l'umiltà la base fondamentale di questo spirituale edifizio, onde a ragione esclamò il gran Padre S. Bernardo: *L'avvilimento, e l'umiltà forma tutta la gloria degli Ordini Religiosi* (a).

L'Istoria ci presenta infiniti esempj di anime illuse, che per una particolare vocazione animate dallo spirito di una straordinaria penitenza si chiusero per tutto il tempo di loro vita privandosi di qualunque umano consorzio. Lungo sarebbe il dettaglio di tanti

(a) *Epist.* 142. *n.* 1.

Digitized by Google

tanti fatti memorabili, che si leggono ne' sacri fasti della Chiesa: Ci contentiamo solamente di ricordarvi, che ne' tempi delle persecuzioni non vi fu nè luogo destinato, nè legge scritta per le sagre Vergini, vivendo esse o in una medesima casa sotto la direzione di qualche saggia Matrona, o nascoste nelle Grotte, o ne' Sotterranei, come dal principio fu da Noi avvertito. Resa la pace alla Chiesa si formarono in vicinanza alle più popolate Città questo ordine di solitudine, e di ritiro. S. Pacomio uno de' più illustri, e rinomati discepoli di S. Antonio ne fondò uno nel quarto Secolo per la sua Sorella, che ivi si rinchiuse con altre illustri Vergini di quel tempo. S. Basilio, e S. Macrina sua Sorella ne stabilirono degli altri verso lo stesso tempo. In Roma, verso l'anno 380. S. Leta Vedova delle più illustri Famiglie di quel tempo fu Superiora di un Monaste-

stero edificato a sue spese sotto la direzione di S. Girolamo, che prescrisse alcune Regole pel buon ordine della Comunità. Poco dopo S. Paola Dama Romana un gran Monistero edificò in Betlemme, dove Ella si ritirò colla sua Figlia Eustochia a menare Vita Religiosa in compagnia di altre Vergini; E S. Ambrogio ci assicura (a), che nell'istesso tempo ne istituirono in Milano. S. Agostino ci fa sapere, che verso la fine del Secolo quarto ne istituì molti nell' Africa senza parlare delle tante fondazioni fatte ne' secoli susseguenti nell' Oriente, nella Palestina, nell' Egitto, nell'Asia, nel Ponto, nella Cilicia, nella Mesopotamia, ed in tutta la vasta estensione dell' Europa, come ce ne assicura Teodoreto, osservandosi da per tutto la Clausura, la ritiratezza, ed il si-

(a)

silenzio. Con questa mira furono da Noi disposte queste notizie tratte dalla Venerabile Antichità, e speriamo che animate dallo Spirito Divino colla scorta di tanti esempj di Cristiana perfezione render vi possiate degne Spose di G. C., al quale si dia onore, e gloria per tutti li secoli, e nel di lui santo nome vi diamo la nostra Pastorale benedizione.

Dato dal nostro Arcivescovile Palazzo di Taranto il dì primo Ottobre 1799.

Giuseppe Arcivescovo

✠ Luogo del Sigillo.

D. Pietro Gigante Segretario.

ANT 1.315.854

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google